

## ***Emissioni in Atmosfera - Valori limite e prescrizioni***

*Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla planimetria Rev. 02 del settembre 2023, pervenuta allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale alle emissioni in atmosfera.*

### ***Lavorazioni meccaniche del legno Punti di emissione E1 ed E3***

Parametro: polveri  
Valore limite di emissione: 10 mg/m<sup>3</sup>

### ***Lavorazioni meccaniche del legno ed incollaggio Punti di emissione E2***

Parametro: polveri  
Valore limite di emissione: 10 mg/m<sup>3</sup>

Parametro: composti organici volatili  
Valore limite di emissione: 150 mgC/Nm<sup>3</sup> con soglia di rilevanza  $\geq$  200 gC/h

Parametro: isocianati  
Valore limite di emissione: 5 mg/m<sup>3</sup> con flusso di massa  $\geq$  10 g/h

### ***Misure analitiche di autocontrollo periodiche***

#### ***Lavorazioni meccaniche del legno - punti di emissione E1 ed E3 Lavorazioni meccaniche del legno ed incollaggio - punti di emissione E2***

Non si ritiene necessaria l'effettuazione di misure analitiche di autocontrollo alle emissioni in atmosfera. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati agli impianti di trattamento delle emissioni.

### ***Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione***

Le emissioni in atmosfera di:

n.2 generatori di calore ad uso civile, alimentati a gas metano, di potenzialità termica nominale ciascuno di 595,40 kW - rilasciate tramite il punto di emissione E4a ed E4b;

n.1 generatore di calore ad uso civile, alimentato a gas metano, di potenzialità termica nominale di 873,50 KW - rilasciate in atmosfera tramite il punto di emissione E5a;

n.1 generatore di calore ad uso civile, alimentato a gas metano, di potenzialità termica nominale di 167,00 KW - rilasciate in atmosfera tramite il punto di emissione E5b;

non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs.n.152/2006.

### ***Metodi analitici di autocontrollo e modalità di esecuzione delle misure***

i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);

Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate al capitolo 5 del documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera - anno 2018", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso.

In particolare dovranno essere effettuati un numero minimo di tre prelievi per ciascun campione, con un tempo di campionamento di ciascuno dei tre prelievi consecutivi che deve normalmente essere di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto collegato (punto 2.3 dell'allegato VI del D.Lgs.n.152/2006).

Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

### ***Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera***

L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;

le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione;

le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti tecnologici ad essi collegati.

### ***Accessibilità ai punti di campionamento e misura***

Tutti i punti di emissione devono essere dotati di prese per misure e campionamento delle emissioni. Le prese devono essere accessibili in condizioni di sicurezza tramite scale fisse e piattaforme di lavoro. La dimensione, il numero ed il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse, devono essere conformi a quanto indicato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera - anno 2018", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

### ***Metodi analitici***

Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 e 16911-2 per la misura della velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;

Metodo UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri;

Metodo UNI CEN/TS 13649 per la misura di composti organici volatili.